

BGer 1B_152/2011 vom 7. Februar 2012

Bundesgericht, 2012-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_152_2011

FR: TF 1B_152/2011 du 7 février 2012

IT: TF 1B_152/2011 del 7 febbraio 2012

Erwägungen

E. 6.1

Gli accenni di critica relative all'asserito reato di falsità in documenti (art. 251 CP), trattati nel quadro di un altro decreto di non luogo a procedere, sono già stati ritenuti inammissibili e comunque infondati nella sentenza 1B_146/2011 del 5 luglio 2011 (consid. 3). La stessa conclusione, vista la carenza di motivazione (art. 42 LTF), vale anche per la causa in esame.

E. 6.2

La ricorrente censura infine un asserito mancato esame da parte della CRP delle ulteriori ipotesi di reato, segnatamente di infrazione alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali (art. 325bis CP) e di minaccia (art. 180 CP). Mal si comprende questa critica, ritenuto che al riguardo ella precisa che nei fatti addotti nella sua denuncia non aveva voluto "dedurre alcuna fattispecie sussumibile ad alcuna infrazione penale di sorta", visto che detti fatti avevano il fine di contestualizzare la vicenda e il clima in generale. Aggiunge poi semplicemente che l'analisi del PP circa il reato di cui all'art. 137 cifra 2 CP sarebbe "deplorable" e che si commenterebbe da sola, aggiungendo che detti atti sarebbero "preliminari" oppure "conseguenti alla condotta illecita censurata ex art. 186 CP".

E. 6.3

In tale ambito la ricorrente critica unicamente il fatto che il PP ha ritenuto generici e insufficienti detti assunti. Non censura tuttavia la conclusione della CRP, secondo cui nel ricorso dinanzi ad essa la ricorrente ha trattato soltanto il reato di violazione di domicilio, ma non gli ulteriori reati, impedendole in tal modo di vagliarli. La critica ricorsuale, che non si confronta con l'impugnato giudizio, è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF).

E. 7.1

Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto.

E. 7.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente, che rifonderà a C.C. _____ ripetibili della sede federale ridotte, ritenuto che il suo patrocinatore, ha agito anche in causa propria e che pertanto solo eccezionalmente e in presenza di un dispendio particolare ha diritto a ripetibili. Egli ha del resto presentato una risposta per entrambi (art. 68 cpv. 2 LTF ; DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304; 125 II 518 consid. 5b; sentenza 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3 e rinvii). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.